



DECRETO DIRIGENZIALE N. 166 /DA del 08 APR 2024

Oggetto: Contenzioso Bonansinga Teresa/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giuseppe Nuccio

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 346/21 tra le parti Bonansinga Teresa/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 287/24 dell'1/03/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 500,00 oltre interessi zione per € 34,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 389,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 456,81 da distrarsi all'avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 990,81;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 990,81 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 287/24 dell'1/03/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 534,00 in favore di Bonansinga Teresa nata a Messina il 28/10/77 c.f. BNNTRS77R68F158I tramite bonifico sul c/c IBAN IT51D 36081 05138 272695572697 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 456,81 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giuseppe Nuccio nato a Messina il 18/05/67 c.f. NCCGPP67E18F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT81W 03069 16500 100000 013503 allo stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero-Franco Fazio



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, nella persona della dott.ssa Giuseppa Barresi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 346/2021 R.G.,

vertente tra

Bonansinga Teresa, residente in Messina, Via Svizzera cpl. Ambra Palace, C.F.: BNNTRS77R68F158I, ed elettivamente domiciliata a Messina, Via Dei Maddalena 128, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nuccio, che la rappresenta e difende

ATTORE

CONTRO

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, Contrada Scoppo, P.IVA: 01962420830, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Failla ed elettivamente domiciliato in Messina, in Via N. Bixio n. 89, presso lo studio dell'avv. Alberto Vermiglio

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento danni

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4 del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

In fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.11.2020 Bonansinga Teresa conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiedendo che venisse condannato al pagamento della somma di euro 950,00 a titolo di risarcimento



danni, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi, e ciò per i danni cagionati all'autoveicolo di sua proprietà Suzuki Tg. DZ930MC, a seguito del sinistro verificatosi in data 23.11.2019, intorno alle 16.00, allorquando, mentre tale mezzo percorreva l'autostrada A/20 con direzione di marcia PA - ME, giunto all'interno di una galleria in località Castelbuono, veniva colpito da pietrisco staccatosi dalla volta della galleria.

L'attore esponeva, altresì, che il Consorzio per le Autostrade Siciliane, sebbene invitato, non aveva provveduto a risarcire i danni.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva la mancanza di prova che il danno attoreo fosse derivato da pietrisco staccatosi da una galleria in località Castelbuono, ben potendo essersi creato altrove e per altra causa, nonchè in altro tempo.

Infine, il convenuto Consorzio, in ordine al quantum debeatur, contestava la quantificazione dei danni in quanto eccessiva e priva di prova circa il nesso di causalità con l'asserita insidia.

Instava pertanto per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, che venisse limitato il risarcimento al quantum emergente in istruttoria, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ammessa ed espletata prova per testi, la causa, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 03.11.2023, veniva assegnata a sentenza.

In diritto. La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.

Occorre premettere che agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito e di autostrade è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere, ciò che impone di

considerare l'evento dannoso imprevedibile ed inevitabile (Cass. n. 4495/11; Cass. n. 7763/07; Cass. n. 15383/06; Cass. n. 298/03).

In sostanza, affinché il proprietario possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno.

Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art.2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c. (Cass. n. 15042/08; Cass. n. 12449/08; Cass. n. 24529/09).

La società concessionaria di un'autostrada per liberarsi della responsabilità ex art. 2051 c.c. deve anche dimostrare di aver espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa "tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione" sulla stessa gravanti in base a specifiche norme di legge ed in base al principio del "neminem laedere" di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a condotta attiva e/o omissiva della società (Cass. 2007/2308).

Tanto premesso, la espletata prova testimoniale consente di affermare la veridicità della dinamica del sinistro riferita da parte attrice.

Ed invero, il teste escusso sig. Ammendolia Saverio, coniuge di parte attrice, in regime di separazione dei beni, che ha riferito di essersi trovato al momento dell'occorso a bordo dell'autovettura di proprietà dell'attrice e sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato: *"... procedevamo verso Messina, in località Castelbuono e entrando in galleria il parabrezza dell'autoveicolo è stato colpito in basso a sinistra da una pietrolina staccatasi dalla volta della galleria. Subito si è formata una bolla dalla quale è partita una lineatura del parabrezza"*.

Dal Prontuario redatto dagli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Messina emerge inoltre che i danni riscontrati sul veicolo consistevano nella lesione del parabrezza



(vetro parabrezza lesionato nella parte sx in basso con una bolla circolare da dove parte una linea di circa 20 cm.).

Essendo emerso che il danno è stato determinato da un'anomalia connessa alla struttura stessa dell'autostrada, e non da un elemento esterno ad essa, riconducibile verosimilmente ad un utente, sussiste allora senz'ombra di dubbio la responsabilità del Consorzio Autostrade Siciliane, per la sua relazione custodiale con i luoghi ove si è verificato l'evento, non avendo parte convenuta fornito alcuna prova liberatoria (c.d. caso fortuito).

Passando ad esaminare il quantum dell'odierna pretesa, va rilevato che parte attrice ha prodotto in atti preventivo di spesa redatto e confermato in giudizio dal perito assicurativo, sig. Letterio Scattareggia, per l'importo di euro 540,22, IVA inclusa.

Il preventivo, contrariamente alla fattura, rappresenta una semplice valutazione di un terzo estraneo al processo per quanto concerne le somme indicate che, pertanto non possono essere ritenute in tal modo provate, ma debbono essere liquidate tenendo conto di quanto nel preventivo stesso indicato, valutandolo anche in base a nozioni di comune esperienza.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dei prezzi normalmente praticati per le occorrenti riparazioni, appare equo liquidare la somma complessiva di euro 500,00.

Sulla predetta somma di euro 500,00 devono essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno dell'illecito (23.11.2019) al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia, della quantità e della qualità delle questioni trattate, nonché dell'attività complessivamente svolta dal difensore, con conseguente applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Messina, nella persona della dott.ssa Giuseppa Barresi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Bonansinga Teresa nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, così provvede:

1) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento, in favore dell'attrice Bonansinga Teresa, della complessiva somma di euro 500,00, oltre accessori come in motivazione specificati;



3) condanna, altresì, il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 389,00, di cui euro 43,00 per spese ed euro 346,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., da distrarre in favore del difensore, avv. Giuseppe Nuccio.

Messina, 01.03.2024

Il Giudice di Pace
dott.ssa Giuseppa Barresi



STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Nuccio

Messina, 25.3.2024

Preg.mo Sig.
Avv. Daniele Faiella

Oggetto: Sentenza del Giudice di Pace di Messina, relativa alla causa R.G.
346/2021 Bonansinga Teresa / Consorzio Autostrade Siciliane.

Le somme che il C.A.S. deve corrispondere alla mia assistita e al sottoscritto separatamente, in virtù della summenzionata sentenza sono le seguenti:

Per Bonansinga Teresa	
Capitale di cui in sentenza	500,00
Interessi legali	34,00
Totale	534,00

Per l'avv. Giuseppe Nuccio	
Spese ed onorari di cui in sentenza	389,00
Rimborso forfettario 15% su €. 346,00	51,90
C.P.A. 4% su €. 397,90	15,91
Imposta di bollo	
Totale	456,81

Il pagamento dei seguenti importi può avvenire mediante bonifici bancari:
la sorte capitale sul conto corrente della mia assistita con iban:
IT51D3608105138272695572697.

Le spese legali sul conto corrente del sottoscritto con iban:
IT81W0306916500100000013503.

Allego prospetto di parcella

Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Nuccio

